

ATTO CAMERA 2845 - "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea"

AMBIENTE – MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15

EMENDAMENTO

All'articolo 15 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: «*primo periodo*» sono soppresse;
- 2) aggiungere in fine il seguente periodo: «*L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. Sono esclusi dal campo di applicazione gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.*».

Relazione illustrativa

La proposta intende rafforzare il regime transitorio di sospensione dell'efficacia dell'articolo 219, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di obbligo di etichettatura degli imballaggi, disposto dall'art. 15 del dl n. 183 del 2020, recante proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare.

Con il citato provvedimento, infatti, è stata disposta la sospensione dell'efficacia del primo periodo del comma 5 dell'art. 219 del Codice dell'Ambiente, limitando, quindi, la sospensione unicamente alla previsione per cui: *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi.”*

Tuttavia, resta pienamente in vigore il secondo periodo della citata disposizione per cui *“I produttori hanno, altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”*.

La proposta emendativa (**lettera a), n.1)** intende, quindi, rimuovere tale criticità estendendo il differimento dell'efficacia previsto dall'attuale formulazione dell'art. 15 del dl n. 183 del 2020 anche a tale obbligo, in considerazione, innanzitutto, della natura facoltativa di tale obbligo, sancito direttamente dalla Decisione 97/129/CE della Commissione per cui il sistema di identificazione ivi previsto deve essere considerato volontario. Inoltre, l'estensione si rende necessaria in quanto l'adeguamento degli operatori interessati a tale ulteriore obbligo creerebbe gli stessi disagi e problematiche che hanno spinto il legislatore a sospendere l'efficacia dell'obbligo di cui al primo

periodo del comma 5 dell'art. 219, identificando, correttamente, il lasso di tempo per l'adeguamento da parte degli operatori *“oggettivamente non sostenibile”*.

Infine, la proposta emendativa **(lettera a), n. 2)** chiarisce che l'articolo 219, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo e che sono esclusi dal campo di applicazione gli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, come definiti dall'art. 218, comma 1, lett. d) del Codice dell'ambiente, in quanto la finalità della norma è diretta a *“dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi”* e, considerando che il consumatore è direttamente a contatto solo con imballaggi di tipo primario e secondario, non si ritiene utile che vengano interessati dalla norma anche, ad esempio, i pallets e gli imballaggi industriali, ovvero imballaggi terziari volti esclusivamente al trasporto merci e utilizzati esclusivamente in ambito professionale.

Si propone, da ultimo, di escludere dal campo di applicazione anche gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, o all'esportazione in Paesi terzi, in quanto essendo la disposizione dell'articolo 219, comma 5, con i relativi standard tecnici UNI, valida solo in ambito nazionale, tali imballaggi potrebbero incorrere in regimi di etichettatura differenti a seconda del Paese di destinazione e, pertanto, l'esclusione risulta necessaria al fine di evitare una sovrapposizione di obblighi e regole tecniche tra i vari Paesi.

EMENDAMENTO

All'articolo 12 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «*e non oltre il 30 aprile 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*e non oltre il 31 luglio 2021*»;

2) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: “entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica”.*

5-ter. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dopo l'articolo 26, inserire il seguente: 26-bis - (Disposizioni Transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

2. Fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già approvati e i titoli abilitativi già rilasciati, le disposizioni di cui all'articolo 26 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione su richiesta del proponente da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

3. Alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione o le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.»

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo n. 101 del 2020 recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e detta, al contempo, disposizioni per il riordino della normativa di settore.

In tal senso, la proposta emendativa (**lett. a), n. 1)**), agisce innanzitutto sul comma 5 dell'art. 12 del DL n. 183 del 2020 prevedendo che la proroga riguardante la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, fissata al 30 aprile 2021, sia estesa al 31 luglio 2021. Questa richiesta è giustificata sia dalla tempistica prevista per la procedura di notifica preventiva del decreto attuativo alla Commissione UE (con periodo di status quo di tre mesi), sia soprattutto dall'esigenza di avviare un confronto sui contenuti del decreto attuativo coinvolgendo le categorie coinvolte, oltre alle diverse amministrazioni concertanti.

Inoltre, (**lett. a), n.2)**), la proposta inserisce due ulteriori commi al comma 5 dell'art. 12 del DL n. 183 del 2020.

Per quanto riguarda l'inserimento del **comma 5-bis**, lo spostamento della scadenza ha la finalità di disporre di un tempo adeguato ad individuare gli esercenti che devono effettivamente essere assoggettati all'obbligo, verificando la congruità dell'elenco riportato all'allegato 2 del decreto

legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in quanto in tale elenco sono riportate voci non presenti nella Direttiva comunitaria.

L'articolo 20 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prevede, infatti, adempimenti per pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione, sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolgono nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II, che comportano:

- a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
- b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

L'articolo 22 dello stesso decreto prevede che: *“l'esercente, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.”*

Infine, l'allegato 2 contiene la SEZIONE II: PRATICHE CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE, la quale riporta al comma 1: *“l'Elenco dei settori industriali di cui all'articolo 20 L'elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all'articolo 20 è riportato nella tabella II-1.”* In questa tabella II-1 viene riportata anche la voce *“manutenzione delle tubazioni”* relativamente alle sole *“cartiere”*.

Da ciò discende:

- La manutenzione delle tubazioni delle cartiere non è riportata nell'allegato VI della Direttiva contenente l'elenco dei settori industriali che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi presenti in natura di cui all'articolo 23;
- non si ravvedono diversità nelle tubazioni e nella manutenzione che viene effettuata nelle cartiere rispetto a qualsiasi altro genere di tubazione industriale o anche civile e quale possa essere la connessione tra la manutenzione delle tubazioni delle sole cartiere rispetto alla presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale;
- è necessario, quindi, disporre di un tempo adeguato per verificare la congruità dell'elenco al fine di evitare costi sproporzionati e ingiustificati per settori industriali che non sono ricompresi nel campo di applicazione della direttiva europea e che si troverebbero quindi assoggettati ad obblighi non previsti per i competitori degli altri paesi europei.

Per quanto riguarda l'inserimento del **comma 5-ter**, al fine di assicurare la chiarezza del quadro normativo e il coordinamento delle disposizioni previgenti con quelle previste nel citato provvedimento, è altresì necessario apporre correttivi al testo di recente pubblicazione per un più funzionale raccordo con l'attuale normativa di riferimento e con il quadro autorizzativo dettato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente) e dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 come recentemente modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 in recepimento della direttiva (UE) 2018/850.

Con specifico riferimento al regime dettato dall'art. 26, relativo all'autorizzazione prefettizia per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento, si rileva che, ad oggi, esso risulta privo di disposizioni che consentano la gestione del transitorio e disciplinino il regime applicabile alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

La definizione di un regime transitorio è necessaria per garantire l'operatività degli impianti già autorizzati o i cui procedimenti autorizzativi siano stati avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, lasciando in quest'ultimo caso al proponente la facoltà di rimodulare il progetto presentato alla nuova disciplina in funzione dello stato d'avanzamento dell'iter istruttorio.

Per tali motivi, la proposta in esame prevede, anzitutto (primo comma), che le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 101 del 2020 si applichino alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti in discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 101/2020, in modo tale da garantire un quadro chiaro dei regimi applicabili.

Inoltre, la proposta al secondo comma, specifica che, fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già approvati e i titoli abilitativi già rilasciati, le disposizioni di cui all'articolo 26 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione proposta su richiesta del proponente da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

Infine (terzo comma), la proposta chiarisce che alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della proposta in esame o le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.